

QUOTA ANNUA 2024 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCNL DEL 21.2.2023): PARI A 2,5 € versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il 801 DI MARZO 2024 per tutti i lavoratori in forza (per coloro che hanno già operato il versamento nel mese di gennaio 2024 o febbraio 2024 non deve essere ripetuto). Per i nuovi assunti dal 1.3.2024 al 28.2.2025 sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale. Non è riproporzionabile in caso di part - time, Quota piena anche per apprendisti.

UNA TANTUM CCNL AREA TESSILE MODA E CHIMICA CERAMICA DEL 16.7.2024- OCCHIALERIA N.13-

L'una tantum prevista "ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale" è stata fissata per la cifra di 110 euro lordi per i settori dell'area TESSILE MODA ed è erogata in 2 tranches come da tabella che segue .
 Spetta solo ai lavoratori in forza al 16.7.2024 e in proporzione alla loro presenza nel periodo scoperto (se nel mese la presenza è pari o superiore a 15gg questa equivale a presenza per l'intero mese).
Il periodo scoperto è il seguente:
SETTORE TESSILE MODA: DAL 1.1.2023 AL 30.6.2024= 18 MESI
 Ai lavoratori cessati spetta per intero con le competenze di fine rapporto nel mese in cui la risoluzione si perfeziona. Per gli apprendisti è pari al 70% dell'importo erogato con le medesime decorrenze.

EROGAZIONE una tantum ccnl 16.7.2024	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)
1^ TRANCHE PAGHE SETT.2024	€ 55	€ 38,50
2^ TRANCHE PAGHE MARZO 2025	€ 55	€ 38,50
TOTALE	€ 110	€ 77
TASSAZIONE SEPARATA 12 MESI SU 18 RIFERITI al 2023 EROGATI NEL 2024 E I 6 MESI DEL 2024 EROGATI NEL 2025		
UNA TANTUM CCNL 16.7.2024	NON APPRENDISTI	APPRENDISTI (70%)
IMPORTO MENSILE in caso di riproporzionamento per presenza nel periodo di riferimento (1/18)	€ 6,11111	4,27778 €

L'UNA TANTUM è ridotta proporzionalmente in caso di: Part-time; militare ; FSBA/ Sospensioni per mancanza lavoro E' esclusa dalla base di calcolo del TFR; è comprensiva di ogni istituto retributivo diretto, indiretto, differito di origine legale o contrattuale. Viene assorbito quanto eventualmente già corrisposto dalla ditta a titolo di superminimo o AFAC su futuri miglioramenti contrattuali con clausola espressa in tal senso. Deve essere erogata per intero anche in caso di dimissioni o licenziamento anticipato rispetto alle due date di pagamento previste nell'ultimo cedolino utile.
Tassazione separata art. 17, c.1.1, lett. b), TUIR è emolumento tardivo corrisposto in un periodo d'imposta successivo (2024 e 2025) a quello in cui deve intendersi maturata (2023/2024); detto ritardo deriva da causa giuridica, quale il rinnovo del ccnl.L'imposta determinata come da art. 21, commi 1, 3 e 4, TUIR e nota Agenzia Entrate (cfr. Risp. n. 243 del 2021).